



COMUNE DI GOSSOLENGO
Provincia di Piacenza

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELLE EROGAZIONI LIBERALI
A FAVORE DEL COMUNE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G. C. N. 13 DEL 27 APRILE 2022

Sommario

ART. 1 - FINALITA'	3
ART. 2 - OGGETTO DELL'ATTO DI LIBERALITÀ	3
ART. 3 - FORME E COMPETENZA	3
ART. 4 - ACCETTAZIONE E RINUNCIA ALLA DONAZIONE	4
ART. 5 - DONAZIONE MODALE	4
ART. 6 - OBBLIGHI DEL COMUNE	5
ART. 7 – PROCEDURE	5
ART. 8 - DONAZIONE PROMISSORIA	5
ART. 9 – RICONOSCIMENTI	6
ART. 10 - NORMA DI RINVIO	6

ART. 1 - FINALITA'

1. Il presente Regolamento, integrando la disciplina del Codice civile, detta le norme in materia di atti di liberalità fra vivi a favore del Comune di Gossolengo, intendendosi per "atti di liberalità" quegli atti che, con spirito di generosità cui non corrisponde alcun interesse economico e alcun corrispettivo, determinano un arricchimento patrimoniale in favore del Comune a fronte di un impoverimento del donante.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ATTO DI LIBERALITÀ

1. L'erogazione liberale a favore del Comune può consistere principalmente:
 - a) nella donazione di una somma di denaro, di un bene mobile, immobile o universalità di beni mobili senza vincoli od oneri particolari (donazione libera);
 - b) nella donazione di una somma di denaro, di un bene mobile, immobile o universalità di beni mobili con uno scopo e/o condizioni predeterminate (donazione modale);
 - c) nella donazione che risulta dall'assunzione di un'obbligazione di fare (promessa), in capo al donante, che ha per oggetto la prestazione di una fornitura, di un servizio, di un lavoro (donazione promissoria).
2. Restano disciplinati esclusivamente dal Codice civile e dalle altre norme di legge gli atti di liberalità "*mortis causa*".
3. Il soggetto donante deve presentare formale istanza, dallo stesso sottoscritta, all'Amministrazione Comunale nella quale dovrà essere specificato:
 - la precisa descrizione del bene che intende donare;
 - la dichiarazione che il bene è di esclusiva proprietà del donante;
 - la dichiarazione del donante, ai sensi dell'art.783 del Codice civile, che attesti la modicità o meno del valore del bene, anche in considerazione delle condizioni economiche del donante stesso.
4. L'erogazione liberale può realizzarsi per iniziativa spontanea del disponente, ovvero per sollecitazione del Comune rivolta alla cittadinanza, finalizzata all'acquisizione di risorse.
5. In esecuzione di quest'ultimo indirizzo è predisposto da un funzionario comunale, Responsabile di Servizio, apposito avviso secondo quanto previsto dal regolamento adottato con deliberazione consiliare n.15 del 30.03.2015.

ART. 3 - FORME E COMPETENZA

1. Gli atti di liberalità sono sottoposti ai requisiti di forma previsti dal Codice civile e dalle altre norme di Legge.
2. In particolare, le donazioni di modico valore sono perfezionate con le modalità e le forme previste dall'art. 783 del Codice civile e sono valide a tutti gli effetti. Fuori dai casi definiti di modico valore, come sopra definiti, la donazione deve essere perfezionata con la forma dell'atto pubblico notarile sotto pena di nullità ai sensi dell'art. 782 del Codice civile.
3. Si definiscono, ai sensi del presente regolamento, di modico valore le donazioni:
 - a) di importo singolarmente non superiore a 40.000,00 € (quarantamila/00);
 - b) di importo superiore a € 40.000 (quarantamila), qualora la somma liberale derivi da raccolte effettuate a scopo benefico da associazioni;
 - c) che si riferiscono a contributi destinati esclusivamente a sostenere i costi di organizzazione riguardanti eventi formativi, congressi, convegni, iniziative di promozione territoriale e che siano contabilizzati direttamente dal servizio competente dell'Ente stesso.

4. Spetta alla Giunta comunale, con propria deliberazione, esprimere l'indirizzo politico sull'accettazione o al rifiuto di donazioni, salvo che la donazione abbia a oggetto un bene immobile, per cui in tal caso, la competenza spetta al Consiglio. La sottoscrizione del relativo contratto è demandata al Responsabile di Servizio competente per materia a norma dell'art. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs 267/2000.
5. Eventuali risparmi derivanti dall'utilizzo di una donazione per un determinato fine potranno essere in qualunque momento utilizzate per finanziare, in tutto o in parte, altre iniziative istituzionali;

ART. 4 - ACCETTAZIONE E RINUNCIA ALLA DONAZIONE

1. Il Comune accetta le donazioni a suo favore a condizione che il Soggetto donante e il Soggetto Esecutore della prestazione qualora diverso dal Donante, abbiano i requisiti di carattere generale necessari per contrarre con una Pubblica Amministrazione. Tale verifica è compiuta dal/i funzionario/i comunale/i che predispongono la proposta di deliberazione ed esprime il relativo parere tecnico.
2. Il Comune accetta le donazioni assoggettate a disposizioni modali a condizione che le finalità indicate dal donante non contrastino con le finalità istituzionali.
3. Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, il Comune può motivatamente rinunciare all'accettazione della donazione.
4. Non costituisce impedimento all'accettazione dell'atto di liberalità il fatto che l'attività, cui l'elargizione si riferisce, sia oggetto di una procedura di sponsorizzazione salvo che, al momento dell'accettazione, il procedimento stesso sia concluso con provvedimento di affidamento.

ART. 5 - DONAZIONE MODALE

1. La donazione modale consiste nella realizzazione di un determinato scopo e nell'adempimento di un particolare onere che devono essere dichiarati dal donante nell'atto di donazione, approvata con atto di giunta, in cui verranno stabiliti i criteri e le linee guida per l'erogazione dei contributi.
2. La donazione modale può essere a favore di tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni che il Comune eroga alla cittadinanza, fra le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) erogazioni a favore degli Istituti Scolastici finalizzate a borse di studio, a sostenere l'integrazione di studenti disabili, a incrementare l'offerta formativa e a favorire l'innovazione tecnologica;
 - b) erogazioni finalizzate al finanziamento di eventi e attività di carattere culturale, turistico, sportivo e ricreativo organizzati dall'Ente;
 - c) erogazioni alle imprese che abbiano la sede operativa nel Comune di Gossolengo, costituite sia in forma di ditta individuale che in forma societaria oppure anche sotto forma di consorzio o di cooperative di produzione e lavoro etc. È condizione essenziale per accedere ai contributi che, oltre ad avere la sede operativa nel Comune, l'attività sia esercitata nel territorio comunale anche in via non esclusiva. Potranno inoltre accedere ai contributi:
 - imprese che esercitano attività di commercio all'ingrosso ed al commercio al dettaglio e gli esercizi di vicinato;
 - imprese che esercitano l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 - imprese artigianali di servizio e di produzione con vendita diretta;
 - imprese agricole che esercitano attività agrituristiche;
 - imprese che esercitano attività ricettive dirette all'ospitalità a fini turistici ed attività di promozione e di servizio in ambito turistico;

- imprese che esercitano attività di valorizzazione e diffusione della pratica sportiva anche attraverso la gestione di impianti sportivi;
 - imprese che gestiscono e promuovono attività di servizio in ambito educativo, ricreativo per bambini e ragazzi;
 - altre attività di imprese non precedentemente specificate;
 - associazioni sportive che svolgano anche attività commerciale;
- d) erogazioni indirizzate al settore dell'assistenza sociale con particolari riferimenti a:
- aiuti per le famiglie in difficoltà;
 - sostegno e integrazione delle persone con disabilità;
 - assistenza, controllo e monitoraggio di tutte le forme di dipendenza;
 - sostegno ai bisogni di persone in condizione di vulnerabilità e povertà con una attenzione particolare alle persone anziane.
 - attuazione di politiche riguardanti il disagio giovanile.
 - emergenze sanitarie per pandemia.
6. La donazione modale può riguardare anche beni immobili che determinano un arricchimento patrimoniale in favore del Comune, ma che sono vincolati da utilizzi, destinazioni d'uso e impieghi dichiarati dal donante. In questo caso la donazione deve essere perfezionata con la forma dell'atto pubblico notarile secondo le modalità e le forme dell'art. 783 del Codice civile.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune s'impegna a rispettare gli obblighi derivanti dall'accettazione di donazioni modali.
2. Nell'utilizzo delle somme di denaro ricevute, il Comune è tenuto a rispettare le norme di Legge e regolamentari che disciplinano l'attività finanziata e in generale tutte quelle che regolano l'azione della Pubblica Amministrazione.
3. Il Comune fissa un limite temporale per l'utilizzo dei fondi ricevuti sia nel caso in cui l'erogazione liberale si realizzi per iniziativa del Comune sia nel caso in cui si realizzi per iniziativa spontanea del donante, senza che questi abbia disposto nulla in tal senso. Il termine può essere motivatamente prorogato.

ART. 7 – PROCEDURE

1. Il Comune, per quanto riguarda le donazioni modali, con atto di giunta approva la accettazione della donazione e stabilisce i criteri e le linee per l'adempimento degli oneri dichiarati dal donante nell'atto di donazione, nel limite delle norme di legge e regolamentari che regolano l'azione della PA.
2. In esecuzione di tali indirizzi viene predisposta dal Responsabile di Servizio un apposito avviso con affissione all'albo pretorio on-line del Comune per almeno 15 giorni consecutivi o mediante altri mezzi idonei, dandone anche adeguata diffusione tramite le associazioni di categoria e a mezzo stampa a cui potranno partecipare i soggetti in possesso dei requisiti richiesti per accedere ai contributi.
3. Una Commissione, nominata dal Sindaco, valuterà l'ammissibilità delle domande e proporrà alla Giunta la determinazione del contributo assegnato a ciascun richiedente.
4. Alle erogazioni liberali in denaro finalizzate all'acquisto di determinati beni e servizi si applica la normativa di settore.

ART. 8 - DONAZIONE PROMISSORIA

1. La donazione promissoria consiste nell'assunzione di un'obbligazione di fare, in capo al donante, e può avere come oggetto:
 - a) la prestazione di una fornitura strumentale all'attività del Comune o alla collettività;
 - b) la prestazione di un servizio strumentale all'attività del Comune o alla collettività;
 - c) la prestazione di lavori da eseguirsi su immobili, suoli o terreni nella disponibilità del Comune.
2. La prestazione oggetto della donazione potrà essere resa direttamente dal donante ovvero da un terzo.
3. La donazione si perfeziona con la stipulazione di una convenzione tra donante e Comune che, a presidio degli interessi pubblici tutelati dal Comune, deve prevedere:
 - a) che l'esecuzione della fornitura, del servizio, dei lavori sia svolta da soggetto:
 - in possesso di adeguata capacità tecnica, secondo valutazione dell'Ente e nel rispetto delle normative tecniche di settore (es: possesso di particolari certificazioni, abilitazioni, autorizzazioni);
 - operante nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
 - dotato di copertura assicurativa per l'attività oggetto della prestazione;
 - b) un regime di responsabilità del donante e del soggetto cui eventualmente il donante ha affidato l'esecuzione della convenzione tale da tenere indenne il Comune da ogni richiesta di risarcimento per danni a terzi o al Comune;
 - c) l'estraneità del Comune rispetto a eventuali controversie che dovessero sorgere tra il donante e i propri dipendenti o tra il soggetto qualificato utilizzato e il relativo personale impiegato;
 - d) il divieto di cessione del contratto di donazione;
 - e) la durata e l'indicazione specifica delle cause di risoluzione e di eventuali penali che il Comune si riserva di far valere, per ragioni d'interesse pubblico.
4. L'accettazione della donazione, che consiste nella prestazione di servizi o lavori, soggiace, oltre che ai vincoli di cui al comma 3, anche ai limiti derivanti dall'eventuale interferenza rispetto ad attività riservate per Legge alla Pubblica Amministrazione.

ART. 9 – RICONOSCIMENTI

1. Il Comune può provvedere a riconoscimenti a valenza morale nei confronti degli autori di atti di liberalità. Il riconoscimento attribuito al donante, impresa commerciale, non deve determinare un ritorno d'immagine tale da assumere la consistenza di una sponsorizzazione.

ART. 10 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, compresi gli aspetti fiscali, si applicano le norme in materia di atti di liberalità contenute nel Codice civile e nelle altre norme di Legge.